REPUBBLICA ITALIANA

RegioneLombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 29 GENNAIO 2010

5º SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 20 gennaio 2010 - n. 8/11045 (5.3.5)
Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni) 2

Anno XL - N. 21 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031) (5.3.5)

D.g.r. 20 gennaio 2010 - n. 8/11045

Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e successive modificazioni;

Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 «Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 «Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2006, n. 2244, con la quale è stato approvato il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA);

Visto l'obiettivo operativo 6.4.6.1. del vigente PRS «Ottimizzazione, gestione e tutela delle risorse idriche lacustri e fluviali»;

Considerato che ai sensi della l.r. 26/2003 spetta in particolare alla Regione:

• il coordinamento delle politiche attuate nei singoli ambiti territoriali ottimali (ATO), ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e nel rispetto dei principi generali stabiliti per l'erogazione dei servizi (art. 44, comma 1, lettera c));

• l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali e l'individuazione di modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati (art. 44, comma 1, lettera c));

Considerato che ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera i) della l.r. 26/2003 spetta alle Autorità d'ambito il rilascio, dopo l'affidamento dell'erogazione del servizio, dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, acquisito il parere dei soggetti cui compete l'erogazione del servizio idrico integrato (di seguito erogatore/gestore integrato);

Considerato che l'Autorità d'ambito deve approvare il regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue, di cui all'art. 33 dello «Schema tipo di contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'ambito territoriale ottimale e l'erogatore del servizio (ex art. 49, comma 4, legge regionale 26/2003)», Allegato B della deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2008, n. 7450;

Considerato che l'indicato regolamento è finalizzato a disciplinare le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relativi alle acque reflue domestiche ed industriali, nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie;

Considerato che alcune Autorità d'ambito, avendo affidato l'erogazione del servizio idrico integrato, hanno avviato l'esercizio della indicata competenza e che tale esercizio dovrà riguardare gradualmente anche le altre Autorità d'ambito per le quali il processo di affidamento non è stato concluso;

Considerato che ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. 152/2006:

• spetta all'Autorità d'ambito effettuare il controllo degli scarichi nella rete fognaria sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli (comma 1);

• per tali scarichi l'erogatore/gestore integrato deve organizzare un adeguato servizio di controllo, secondo le modalità previste nel contratto di servizio/convenzione di gestione (comma 2);

Considerato che:

• la definizione di un quadro di riferimento unitario per l'esercizio delle competenze in materia di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria garantisce l'omogeneità delle inerenti procedure sul territorio regionale;

• la razionale gestione di tali procedure e la programmazione e l'attuazione del controllo degli scarichi stessi contribuisce al perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità dei corpi idrici previsti dal PTUA;

• l'adeguata definizione dei punti di scarico delle acque reflue nella rete fognaria e la conoscenza delle caratteristiche degli scarichi stessi è essenziale per la programmazione degli interventi sulla rete stessa fognaria e sull'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, nonché per la loro adeguata gestione;

Considerata la necessità che le autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria siano rilasciate, aggiornate e rinnovate in conformità ai criteri e, per quanto applicabili in relazione alle specifiche disposizioni del d.lgs. 152/2006, alle procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e successive modificazioni;

Considerato che, allo stato attuale, le procedure di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria sono disomogenee sul territorio regionale e che non è disponibile su base informatica una banca dati completa e aggiornata, elementi questi che rappresentano una forte criticità anche per i titolari degli scarichi, esposti al rischio di irregolarità amministrative;

Considerato che occorre garantire, compatibilmente con le disposizioni di legge, la semplificazione, il coordinamento e l'omogeneizzazione dei procedimenti di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria, anche mediante la predisposizione di modelli tipo di domande di autorizzazione e l'accesso agli stessi da parte degli interessati tramite i siti internet delle Autorità d'ambito;

Considerato che, congiuntamente all'esercizio della competenza per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria, le Autorità d'ambito sono responsabili, ai sensi dell'art. 48, comma 2 della l.r. 26/2003, della costituzione, tenuta ed aggiornamento della banca dati sulle autorizzazioni rilasciate, utilizzando il sistema RIAL gestito da ARPA Lombardia;

Considerato che le Autorità d'ambito e la competente struttura regionale hanno condiviso l'esigenza di pervenire alla predisposizione di linee guida per omogeneizzare l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria, formando allo scopo un tavolo di lavoro;

Viste le «Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'ambito, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1), predisposte attraverso l'attività sviluppata dal tavolo di lavoro;

Considerato che le linee guida sono il frutto di approfondimenti, simulazioni e confronti che hanno visto il pieno coinvolgimento di tutte le Autorità d'Ambito e che le stesse sono state condivise con ARPA e discusse con le rappresentanze delle associazioni imprenditoriali lombarde;

Considerato che le linee guida costituiscono riferimento da integrare nel richiamato regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue, unitamente alle norme tecniche e alle prescrizioni necessarie alla completa definizione dei profili inerenti lo scarico delle acque reflue nella rete fognaria;

Ritenuto necessario che il predetto regolamento sia predisposto sulla base delle linee guida e delle integrazioni indicate e nel rispetto dei criteri informatori dell'azione amministrativa e della semplificazione dei procedimenti;

Ritenuto altresì necessario che l'Autorità d'ambito:

• nel caso eserciti le competenze previste dalla l.r. 26/2003 in materia di autorizzazione allo scarico, proceda all'approvazione del regolamento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione e che l'erogatore/gestore integrato adotti il regolamento stesso entro i successivi trenta giorni;

• nel caso non eserciti le suddette competenze alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, proceda all'approvazione del regolamento entro trenta giorni dalla data di esercizio delle competenze stesse, da formalizzare attraverso il sito web dell'Autorità stessa, e che l'erogatore/gestore integrato adotti il regolamento entro i successivi trenta giorni;

Dato atto che le decorrenze indicate costituiscono modifica e

specificazione dei termini di cui all'art. 33, comma 1 del richiamato schema di contratto di servizio;

Considerato che il controllo delle sostanze pericolose rappresenta un elemento fondamentale per la tutela dei corpi idrici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e del d.lgs. 152/2006, che prevede specifiche disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione per gli scarichi delle sostanze stesse;

Ritenuto che in sede di autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del d.lgs. 152/2006, oltre al parere dell'erogatore/gestore integrato, debba essere acquisito quello di ARPA, in conformità ad accordi stipulati tra l'Autorità d'ambito e l'ARPA stessa con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni di ruoli e aggravi del procedimento di autorizzazione e prevedendo che l'erogatore/gestore integrato recepisca nel proprio parere quello espresso da ARPA;

Considerato che, per garantire il rispetto delle condizioni di cui al richiamato art. 128, comma 1 del d.lgs. 152/2006 nelle diverse situazioni territoriali di competenza delle Autorità d'ambito, è necessario definire i programmi di controllo di cui al comma stesso sulla base di criteri e di valutazioni comuni;

Ritenuto di demandare al Direttore Generale della Direzione Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile, sentite le Autorità d'ambito, l'ARPA e le rappresentanze delle Associazioni imprenditoriali, l'emanazione, entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione, di appositi atti per la definizione dei programmi di controllo degli scarichi nella rete fognaria;

Considerata la necessità che ARPA collabori con l'Autorità d'ambito per la definizione del programma di controllo degli scarichi nella rete fognaria, di cui al richiamato art. 128, comma 1 del d.lgs. 152/2006;

Considerato che l'art. 124, comma 11 del d.lgs. 152/2006 pone a carico del richiedente l'autorizzazione allo scarico le spese occorrenti per l'istruttoria della domanda di autorizzazione da parte dell'Autorità d'ambito, che provvede alla liquidazione delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato;

Considerato che a tale comma fa sostanziale riferimento l'art. 9, comma 7 del regolamento regionale 4/2006, per le spese connesse alla domanda di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio di cui al regolamento stesso;

Considerato che per le acque reflue domestiche e per le acque reflue assimilate alle domestiche la disciplina delle spese per l'istruttoria legata al rilascio dell'assenso all'allacciamento alla rete fognaria è dettata dall'art. 21 del regolamento regionale 3/2006;

Considerato che le somme a copertura degli oneri derivanti dall'espressione del parere dell'ARPA in sede di autorizzazione allo scarico sono determinate secondo il tariffario approvato dall'ARPA stessa;

Considerata l'esigenza, sottolineata in particolare dalle associazioni imprenditoriali lombarde nel corso della consultazione, e condivisa nel tavolo di lavoro tra Regione e Autorità d'ambito, che i tariffari per l'istruttoria della domanda di autorizzazione allo scarico e dell'istanza di assimilazione da parte dell'Autorità d'ambito siano definiti sulla base di criteri comuni, evitando che per situazioni simili siano previsti oneri differenziati;

Ritenuto di demandare al Direttore Generale della D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile, sentite le Autorità d'ambito, l'ARPA e le rappresentanze delle Associazioni imprenditoriali, l'emanazione, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione, di modalità tecnico operative per la determinazione degli oneri connessi all'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico;

Considerato che la D.G. Reti SPU e Sviluppo sostenibile e la D.G. Industria hanno avviato una attività di approfondimento per risolvere i problemi di coordinamento tra le autorizzazioni di settore e il sistema semplificato di autorizzazione tramite SUAP al fine di definire modalità che non rappresentino per il sistema delle imprese un aggravio procedurale, tenendo in considerazione la fase di sperimentazione in atto a cura della D.G. Industria;

Considerato che l'attivazione da parte delle Autorità d'ambito delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni implica il ricorso a modalità di informatizzazione della procedura stessa anche al fine di costituire, garantendone il continuo aggiornamento, una banca dati in attuazione del d.lgs. 152/2006, tramite il sistema RIAL gestito da ARPA e che l'intero sistema necessita di una fase di test e di consolidamento delle procedure;

Ritenuto che, in questa fase, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria permane come autonomo provvedimento e che, nei casi in cui l'autorizzazione allo scarico è richiesta per l'apertura dell'attività produttiva, il SUAP verificherà l'esistenza della autorizzazione stessa;

Considerato che è necessario che l'Autorità d'ambito fornisca la dovuta pubblicità sulle modalità di esercizio delle competenze conferite in materia di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria;

Considerato che occorre in particolare assicurare l'opportuna informazione ai comuni in precedenza competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria e, più in generale, ai titolari o potenziali titolari degli scarichi nella rete fognaria, anche a tutela degli stessi;

Considerato che, per garantire l'adeguato esercizio delle competenze in materia di autorizzazione allo scarico, i comuni, qualora non abbiano già provveduto in tal senso, devono trasmettere all'Autorità d'ambito copia delle autorizzazioni rilasciate, unitamente alle ulteriori eventuali informazioni, comprese quelle sulla rete fognaria interessata dagli scarichi, anche ad integrazione di quelle contenute nel piano d'ambito di cui all'art. 48, comma 2, lettera b) della l.r. 26/2003;

Ritenuto che le copie delle autorizzazioni e le eventuali ulteriori informazioni debbano essere trasmesse dai Comuni alle Autorità d'ambito entro i termini fissati dalle Autorità stesse;

Visto l'art. 132, comma 1 del d.lgs. 152/2006, che disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dalla parte terza del decreto stesso;

Ritenuto necessario, anche ai fini delle verifiche che si rendono opportune in conseguenza del richiamato disposto sull'esercizio dei poteri sostitutivi, che le Autorità d'ambito forniscano alla competente struttura regionale entro il 31 marzo 2010 e successivamente entro il 31 marzo le informazioni:

- sull'applicazione delle procedure in ordine all'autorizzazione degli scarichi nella rete fognaria;
- sulla definizione e attuazione del controllo degli scarichi nella rete stessa, di cui all'art. 128, comma 1 del d.lgs. 152/2006;
- sull'organizzazione del servizio di controllo da parte dell'erogatore/gestore integrato, di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- sul rispetto delle modalità e dei tempi per il trasferimento dei dati relativi alle autorizzazioni rilasciate alla banca dati RIAL, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 293/2005;

Ritenuto di demandare al Direttore Generale della Direzione Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile la modifica e l'integrazione dell'allegato alla presente deliberazione dovute a aggiornamenti normativi e tecnici che non comportino l'esercizio di poteri discrezionali;

Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti:

1. Di approvare le «Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'ambito, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni, allegate quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato 1).

2. Di disporre che il regolamento di accettazione degli scarichi, di cui all'art. 33 dello «Schema tipo di contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'ambito territoriale ottimale e l'erogatore del servizio (ex art. 49, comma 4, legge regionale 26/2003», Allegato B della deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2008, n. 7450, predisposto sulla base delle linee guida di cui al punto 1 e delle norme tecniche e delle prescrizioni necessarie alla completa definizione dei profili inerenti lo scarico delle acque reflue nella rete fognaria:

- sia approvato dall'Autorità d'ambito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione e adottato dall'erogatore/gestore integrato entro i successivi trenta giorni, nel caso in cui l'Autorità eserciti già le competenze previste dalla legge regionale 26/2003 in materia di autorizzazione allo scarico;

• sia approvato, negli altri casi, dall'Autorità d'ambito entro trenta giorni dalla data di esercizio delle competenze stesse e adottato dall'erogatore/gestore integrato entro i successivi trenta giorni.

3. Di disporre che in sede di autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del d.lgs. 152/2006, oltre al parere dell'erogatore/gestore integrato, sia acquisito il parere dell'ARPA, in conformità a specifici accordi da stipulare tra l'Autorità d'ambito e l'ARPA stessa;

4. Di demandare al Direttore Generale della Direzione Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile, sentite le Autorità d'ambito, l'ARPA e le rappresentanze delle Associazioni imprenditoriali, l'emanazione, entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione, di modalità tecnico operative per la definizione dei programmi di controllo degli scarichi nella rete fognaria.

5. Di demandare al Direttore Generale della Direzione Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile, sentite le Autorità d'ambito, l'ARPA e le rappresentanze delle Associazioni imprenditoriali, l'emanazione, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione, di modalità tecnico operative per la determinazione degli oneri connessi all'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico.

6. Di disporre che l'Autorità d'ambito, in relazione all'esercizio delle competenze in ordine all'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria, fissi i termini per la trasmissione alla stessa da parte dei Comuni delle copie delle autorizzazioni rilasciate, unitamente alle ulteriori eventuali informazioni, comprese quelle sulla rete fognaria interessata dagli scarichi stessi.

7. Di disporre che le Autorità d'ambito trasmettano alla competente struttura regionale, entro il 31 marzo 2010 e successivamente entro il 31 marzo, le seguenti informazioni, relative all'anno precedente:

• sulle procedure adottate in ordine all'autorizzazione degli scarichi nella rete fognaria;

• sulla definizione e attuazione del programma di controllo degli scarichi, di cui all'art. 128, comma 1 del d.lgs. 152/2006;

• sull'organizzazione del servizio di controllo da parte dell'erogatore/gestore integrato, di cui all'art. 128, comma 2 del d.lgs. 152/2006;

• sull'applicazione delle procedure di semplificazione inerenti la domanda di autorizzazione e la richiesta di allacciamento alla rete fognaria;

• sul rispetto delle modalità e dei tempi per il trasferimento dei dati relativi alle autorizzazioni rilasciate alla banca dati RIAL, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 293/2005.

8. Di demandare al Direttore Generale della Direzione Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile la modifica e l'integrazione dell'Allegato 1 alla presente deliberazione dovute a aggiornamenti normativi e tecnici che non comportino l'esercizio di poteri discrezionali.

Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto e del relativo Allegato 1.

Il segretario: Pilloni

——— • ———

ALLEGATO 1

Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'ambito, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni

1. Premessa

L'art. 48, comma 2, lettera i) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e successive modificazioni assegna alle Autorità d'ambito la competenza al rilascio, dopo l'affidamento dell'erogazione del servizio, dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria.

Il medesimo comma prevede che l'Autorità d'ambito provveda alla costituzione, alla tenuta e all'aggiornamento di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi delle medesime acque nella rete fognaria.

La disciplina relativa all'autorizzazione allo scarico è dettata dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni.

Per i profili di competenza regionale ai sensi dell'indicato decreto, la Regione Lombardia ha approvato i seguenti provvedimenti:

• Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 «Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

• Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 «Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26».

Spetta alla Regione, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c) della l.r. 26/2003, l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali e l'individuazione di modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati.

2. Inquadramento della situazione

Allo stato attuale, le procedure di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria si presentano disomogenee sul territorio regionale.

Non è inoltre disponibile una banca dati a livello regionale completa e aggiornata con i dati delle predette autorizzazioni, nonostante le previsioni della l.r. 26/2003 in materia.

Per superare tale situazione, che presenta aspetti di criticità anche per i titolari degli scarichi, è essenziale definire un quadro di riferimento unitario per l'esercizio delle competenze in materia di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria.

Tale quadro di riferimento deve garantire, compatibilmente con le disposizioni di legge, la semplificazione, il coordinamento e l'omogeneizzazione dei procedimenti di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria, anche mediante la predisposizione di modelli tipo di domande di autorizzazione e l'accesso agli stessi da parte degli interessati tramite i siti internet delle Autorità d'ambito.

Le presenti linee guida perseguono l'obiettivo di garantire l'omogeneità delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte delle Autorità d'ambito.

3. Rapporti delle linee guida con gli adempimenti posti a carico dell'Autorità d'ambito.

L'Autorità d'ambito, nel caso eserciti le competenze in materia di autorizzazione allo scarico, deve procedere all'approvazione del regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue, di cui all'art. 33 dello «Schema tipo di contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'ambito territoriale ottimale e l'erogatore del servizio (ex art. 49, comma 4, legge regionale 26/2003)», Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2008, n. 7450.

Il regolamento è finalizzato a disciplinare le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relative alle acque reflue domestiche e industriali, nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie.

In coerenza con l'obiettivo evidenziato al punto 2, l'elaborazione del regolamento deve essere effettuata sulla base delle presen-

ti linee guida e delle ulteriori norme tecniche e prescrizioni occorrenti alla completa definizione dei profili inerenti lo scarico delle acque reflue nella rete fognaria, nonché dei richiamati criteri informatori dell'azione amministrativa e della semplificazione dei procedimenti, evitando aggravi delle procedure non correlate a motivate esigenze.

4. Procedura adottata per l'elaborazione delle linee guida

L'esigenza dell'elaborazione delle presenti linee guida è stata condivisa con le Autorità d'ambito.

Per tale elaborazione è stato pertanto creato un tavolo di lavoro con le Autorità, che ha prodotto approfondimenti, simulazioni e confronti.

I contenuti delle linee guida sono stati inoltre discussi con le rappresentanze delle associazioni imprenditoriali lombarde.

5. Criteri informatori delle linee guida

Nella stesura delle linee guida sono stati rispettati i criteri informatori dell'azione amministrativa e della semplificazione dei procedimenti, calando in tale contesto le previsioni d'interesse della l. 241/90 e successive modifiche, in quanto applicabili alla fattispecie.

In tal senso, nell'Allegato A sono evidenziati:

• i riferimenti normativi da considerare per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria;

• le procedure da seguire per il rilascio dell'autorizzazione nei diversi casi che si possono presentare, in conformità alle norme e tenuto conto delle esigenza di chiarezza e di trasparenza nella formazione e nello svolgimento delle procedure stesse;

• gli elementi da produrre con l'istanza di autorizzazione, schematizzati in una modulistica disponibile anche sul sito internet dell'Autorità d'ambito, con l'obiettivo sia di guidare e di facilitare il titolare dello scarico nella compilazione dell'istanza stessa, sia di semplificare la valutazione dell'istanza da parte delle Autorità d'ambito;

• le attività che i diversi soggetti interessati devono svolgere nell'ambito delle procedure di autorizzazione, evitando duplicazioni delle attività stesse;

• gli elementi generali di controllo degli scarichi autorizzati nella rete fognaria, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

6. Modalità di stesura dell'Allegato A

L'Allegato A è tipizzato e schematizzato in articoli, per renderne più comprensibile e conseguente la lettura, nonché l'implementazione e l'integrazione da parte delle Autorità d'Ambito.

L'impostazione utilizzata nella stesura dell'Allegato A consente in particolare di sintetizzare le varie fasi dei procedimenti di autorizzazione, rendendole più chiare per tutti i Soggetti interessati.

La modulistica contiene, per quanto possibile in relazione alle disposizioni vigenti, voci standardizzate e di semplice comprensione, idonee a una univoca compilazione.

La standardizzazione delle voci consente inoltre di riversare agevolmente i dati forniti dal titolare dello scarico nella banca dati dell'Autorità d'ambito e successivamente alla banca dati RIAL, costituita presso l'ARPA.

Nell'Allegato è usato il termine «regolamento», da intendersi quale regolamento di accettazione degli scarichi, richiamato al punto 3.

Come precisato allo stesso punto 3, le presenti linee guida non esauriscono gli aspetti oggetto del predetto regolamento, che deve riportare le ulteriori norme tecniche e prescrizioni occorrenti alla completa definizione dei profili inerenti lo scarico delle acque reflue nella rete fognaria.

7. Contenuti dell'Allegato A

L'Allegato A è strutturato in capitoli, capi e articoli e corredato di appendici.

Di seguito sono riportati, con riferimento ai capitoli dell'Allegato A, i contenuti più significativi e la loro connessione con i criteri informatori di cui al punto 5.

a) Capitolo 1: *Norme generali e definizioni*

Il capitolo riporta in particolare i riferimenti normativi da cui sono tratte le definizioni d'interesse e elenca le competenze e le attività dei diversi soggetti interessati, ai fini di delineare in modo organico e omogeneo il quadro in cui il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è collocato.

b) Capitolo 2: *Ammissibilità, controllo e monitoraggio degli scarichi*

Il capitolo riprende i riferimenti normativi d'interesse in materia di scarichi e di controllo degli stessi.

La ripresa delle norme in sequenza organica è funzionale a una migliore comprensione del contesto di riferimento, caratterizzato non solo dalle previsioni del d.lgs. 152/2006, ma anche dai regolamenti regionali richiamati al punto 1.

In materia di controllo e monitoraggio degli scarichi nella rete fognaria sono stati in particolare precisate le attività da svolgere da parte dei diversi soggetti interessati, anche con riferimento a situazioni di potenziale criticità in relazione alla presenza di sostanze pericolose negli scarichi stessi.

c) Capitolo 3: *Il regime delle autorizzazioni*

Oltre a riportare i principali riferimenti normativi in materia (utile per il chiarimento del contesto a seguito della molteplicità delle fonti normative, indicate alla lettera b)), il capitolo delinea le tipologie di richiesta concernenti l'autorizzazione allo scarico e l'assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche e le relative procedure da seguire per l'istruttoria della domanda di autorizzazione e della comunicazione/richiesta di assimilazione.

Lo scopo del capitolo è di rendere per quanto possibile omogenee le procedure in argomento sul territorio regionale, introducendo elementi di trasparenza nella formazione e nello svolgimento delle procedure stesse.

In relazione a tale esigenza, sono stati sintetizzati i contenuti dei pareri che i diversi soggetti devono rilasciare in sede di svolgimento del procedimento.

In particolare, per i casi più complessi, da ricollegare alla presenza delle specificate sostanze pericolose nello scarico, è stato previsto il rilascio del parere di ARPA, opportunamente coordinato con il parere che l'erogatore del servizio/gestore integrato deve comunque esprimere ai sensi della l.r. 26/2003.

d) Capitolo 4: *Disposizioni finali e transitorie*

Il capitolo richiama gli adempimenti dell'Autorità d'ambito per gli aspetti affrontati dalle linee guida.

e) *Appendici*

Riportano in forma standardizzata i documenti e la modulistica da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne recapitate in pubblica fognatura e alla comunicazione/richiesta di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche.

8. Il regime sanzionatorio

Le previsioni d'interesse per il procedimento sanzionatorio amministrativo sono riportate dalla legge 689/1981 e dal d.lgs. 152/2006.

Ai sensi dell'art. 54, comma 5 della l.r. 26/2003, in caso di accertamento degli illeciti amministrativi previsti dalla legge, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della l. 689/81, l'Autorità d'ambito nel cui territorio di competenza è stata commessa la violazione.

Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative competono all'Autorità d'ambito stessa, ai sensi del richiamato comma della l.r. 26/2003.

Fermo restando la competenza degli altri organi abilitati dalle leggi vigenti alla sorveglianza e all'accertamento degli indicati illeciti, le funzioni di accertamento degli stessi sono svolte dall'Autorità d'ambito, sulla base di un programma annuale di controlli, a mezzo di proprio personale tecnico appositamente individuato con proprio atto interno.

Le fattispecie di illeciti amministrativi in materia di scarichi di acque reflue industriali e di prima pioggia nella rete fognaria, sanzionabili dall'Autorità d'ambito, sono previste dall'art. 133, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152/2006.

Alle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del d.lgs. 152/06 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689/1981.

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie, l'Autorità d'ambito procede ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. 152/2006, secondo la gravità dell'infrazione.

——— • ———

Allegato A

Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni

Indice

Capitolo 1 Norme generali e definizioni

Articolo 1 Ambito ed efficacia del Regolamento
Articolo 2 Oggetto del Regolamento
Articolo 3 Finalità del Regolamento
Articolo 4 Definizioni
Articolo 5 Competenze dell'Autorità d'Ambito
Articolo 6 Competenze dell'ARPA
Articolo 7 Attività dell'Erogatore/Gestore integrato

Capitolo 2 Ammissibilità, controllo e monitoraggio degli scarichi

Capo I Ammissibilità degli scarichi

Articolo 8 Ammissibilità degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria
Articolo 9 Scarichi di sostanze pericolose
Articolo 10 Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

Capo II Controllo degli scarichi

Articolo 11 Programmi di controllo
Articolo 12 Criteri generali per l'effettuazione del controllo
Articolo 13 Controllo degli scarichi di sostanze pericolose
Articolo 14 Portate autorizzate

Capitolo 3 Il regime delle autorizzazioni

Articolo 15 Aspetti generali
Articolo 16 Durata dell'autorizzazione allo scarico
Articolo 17 Tipologie di richiesta concernenti l'autorizzazione allo scarico
Articolo 18 Assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche
Articolo 19 Autorizzazione allo scarico e assimilazione alle acque reflue domestiche
Articolo 20 Domande di autorizzazione allo scarico e comunicazione/richiesta di assimilazione
Articolo 21 Procedura per l'istruttoria
Articolo 22 Messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento
Articolo 23 Contenuti obbligatori del parere dell'Erogatore/Gestore integrato
Articolo 24 Oneri di istruttoria

Capitolo 4 Disposizioni finali e transitorie

Articolo 25 Disposizioni finali e transitorie

Appendici

NORME GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1. Ambito ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria dei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di [•] (di seguito ATO).

2. Il presente Regolamento è emanato in attuazione del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» ed ai sensi della legge regionale 26/2003.

Articolo 2. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto:

a. la disciplina per il controllo e il monitoraggio degli scarichi nella rete fognaria;

b. la disciplina dell'accettabilità degli scarichi nella rete fognaria;

c. la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque.

Articolo 3. Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato a uniformare la disciplina degli scarichi nella rete fognaria dell'ATO di [•], al fine di:

a. promuovere l'adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori, la realizzazione del servizio idrico integrato e il controllo e la tutela delle acque dall'inquinamento;

b. tutelare la funzionalità delle infrastrutture della rete fognaria e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

c. promuovere il corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e riciclo delle acque reflue per la salvaguardia della risorsa acqua destinata primariamente all'uso umano.

Articolo 4. Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento sono adottate le definizioni previste dai seguenti provvedimenti:

a. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni;

b. legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e successive modificazioni;

c. regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 «Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

d. regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 «Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26».

2. In particolare, ai sensi del d.lgs. 152/06 e della l.r. 26/03, si intende per:

a. servizio idrico integrato: l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le disposizioni inerenti il servizio idrico integrato si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio stesso;

b. gestore del servizio: il soggetto cui spetta la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali;

c. erogatore del servizio: il soggetto cui spettano tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio idrico integrato, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti;

d. gestore integrato: il soggetto titolare dell'affidamento congiunto di gestione ed erogazione;

e. data di ricezione: si intende la data di protocollo.

Articolo 5. Competenze dell'Autorità d'Ambito

1. Fatte salve le competenze definite dal d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e dalle norme regionali di attuazione, compete in particolare all'Autorità d'Ambito:

a. l'approvazione, su proposta dell'Erogatore/Gestore integrato, delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite per gli scarichi nella rete fognaria;

b. il rilascio delle autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria, acquisito il parere dell'Erogatore/Gestore integrato e, nel caso di scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del d.lgs. 152/06, anche dell'ARPA;

c. il rilascio della dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche per le acque reflue scaricate nella rete fognaria;

d. l'espressione del parere per il rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nel caso di scarico nella rete fognaria proveniente dalle attività soggette alla disciplina del d.lgs. 59/05;

e. la definizione del programma di controllo degli scarichi ai sensi dell'art. 128, comma 1 del d.lgs. 152/06;

f. l'adozione dei provvedimenti amministrativi di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni;

g. l'adozione dei provvedimenti amministrativi di revoca degli atti rilasciati in ordine all'assimilazione alle acque reflue domestiche;

h. l'attività sanzionatoria prevista dalla normativa vigente in materia di scarichi nella rete fognaria;

i. la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria.

Articolo 6. Competenze dell'ARPA

1. L'ARPA collabora con l'Autorità d'Ambito per la definizione del programma di controllo degli scarichi di cui all'art. 5, comma

1, lettera e) e esprime parere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del d.lgs. 152/06, in conformità alla Convenzione [•] stipulata con l'Autorità d'Ambito.

Articolo 7. Attività dell'Erogatore/Gestore integrato

1. L'Erogatore/Gestore integrato svolge in particolare le seguenti attività:

a. propone le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite per gli scarichi nella rete fognaria e adotta gli stessi successivamente all'approvazione dell'Autorità d'ambito;

b. esprime il parere per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria;

c. organizza un adeguato servizio di controllo per gli scarichi nella rete fognaria, secondo le modalità previste nel contratto di servizio/convenzione di gestione, ai sensi dell'art. 128, comma 2 del d.lgs. 152/06.

AMMISSIBILITÀ, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI

Capo I – Ammissibilità degli scarichi

Articolo 8. Ammissibilità degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1 del d.lgs. 152/06, fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto stesso e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite approvati dall'Autorità d'ambito con [•] e adottati dall'Erogatore/Gestore integrato con [•]

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del r.r. 4/06, le acque di prima pioggia e di lavaggio (di seguito acque di prima pioggia) provenienti dalle superfici scolanti di cui all'art. 3 comma 1 del regolamento stesso e recapitate nella rete fognaria nella condotta adibita al trasporto delle acque nere e miste devono rispettare le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite di emissione approvati dall'Autorità d'ambito con [•] e adottati dall'Erogatore/Gestore integrato con [•]. Alle medesime disposizioni sono assoggettate le acque di seconda pioggia di cui all'art. 3, comma 3 del regolamento regionale, nel caso ne sia accertato l'inquinamento in conformità alle procedure previste dalla deliberazione della d.g.r. 21 giugno 2006, n. 2772.

3. I limiti per lo scarico in rete fognaria, di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06 sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dalla Autorità d'Ambito, in conformità al comma 1, o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale.

4. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del r.r. 3/06, nelle reti fognarie a servizio di una popolazione equivalente inferiore a quattrocento abitanti equivalenti sono ammessi esclusivamente gli scarichi di acque reflue industriali che rispettino i valori limite di emissione delle tabelle dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06 di seguito indicate:

a. se le reti recapitano in acque superficiali, Tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali;

b. se le reti recapitano sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, Tabella 4.

5. I valori limite stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2 tengono conto delle caratteristiche dell'impianto di trattamento, delle perdite della rete fognaria interessata, dell'adeguatezza degli sfioratori di piena sottesi dalla rete medesima, della necessità di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore, nonché del rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del d.lgs. 152/06.

6. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Articolo 9. Scarichi di sostanze pericolose

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1 del d.lgs. 152/06, le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto stesso e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere.

2. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima Tabella, l'autorizzazione stabilisce la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità a quanto indicato nella stessa tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06.

3. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'Autorità d'Ambito in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del d.lgs. 152/06 impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'art. 121 del decreto stesso, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi del citato art. 101.

4. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, l'Autorità d'Ambito può richiedere che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'art. 124, comma 2, secondo periodo del d.lgs. 152/06, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o a una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'Autorità d'Ambito riduce opportunamente i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 del medesimo Allegato 5, per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.

5. L'autorità d'Ambito può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06 subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

6. Fermo restando la previsione di cui all'art. 8, comma 6, non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma precedente, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del d.lgs. 152/06. L'Autorità d'Ambito in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma precedente.

Articolo 10. Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

1. Ai sensi dell'art. 101, comma 7 del d.lgs. 152/06, per la disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui alle lettere a), b), c), d), f) del comma stesso.

2. In attuazione dell'art. 101, comma 7, lettera e) del d.lgs. 152/06 e dell'art. 5, comma 2 del r.r. 3/06 sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri di cui alla Tabella 1 dell'Allegato B al regolamento stesso e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del r.r. 3/06, l'Autorità d'Ambito, sulla base dell'esame delle attività da cui derivano le acque reflue, può procedere alla valutazione dell'assimilazione delle acque stesse, senza necessità di eseguire accertamenti analitici, se le attività presentano un consumo d'acqua medio giornaliero inferiore ai 20 mc. Con riferimento a tale procedura, l'Appendice C al presente Regolamento riporta l'elenco di attività dalle quali possono derivare acque reflue assimilate a quelle domestiche.

4. Ai sensi dell'art. 124, comma 4 e dell'art. 101, comma 7 del d.lgs. 152/06 gli scarichi di acque reflue assimilate che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dall'Erogatore/Gestore integrato e approvati dall'Autorità d'Ambito.

Capo II – Controllo degli scarichi

Articolo 11. Programmi di controllo

1. In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 128, comma 1 del d.lgs. 152/06, l'Autorità d'Ambito definisce, in collaborazione con ARPA, un programma annuale di controllo degli scarichi. Tale programma comprende anche le linee di indirizzo per il suo svolgimento. L'Autorità d'Ambito è responsabile dell'attuazione del programma.

2. L'Erogatore/Gestore integrato, in attuazione delle disposizioni dell'art. 128, comma 2 del d.lgs. 152/06 e tenuto conto del programma di cui al precedente comma 1, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nel contratto di servizio/convenzione di gestione.

Articolo 12. Criteri generali per l'effettuazione del controllo

1. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli di acque reflue domestiche e di quelli di acque reflue assimilate alle domestiche sulla base della procedura richiamata all'art. 10, comma 3 del presente Regolamento, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte degli organi tecnici preposti al controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che è effettuato immediatamente a monte della immissione nella rete fognaria. Un diverso posizionamento del punto di campionamento è prescritto dall'Autorità d'Ambito allo scopo di evitare che i valori limite di emissione degli scarichi o i valori dei parametri fissati per l'assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche siano conseguiti mediante diluizione.

2. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.

3. L'Autorità d'Ambito, in attuazione del programma dei controlli, effettua le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. A tale scopo, con l'adozione di specifico atto, essa individua le persone incaricate di tali attività.

4. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico stesso.

Articolo 13. Controllo degli scarichi di sostanze pericolose

1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione può prescrivere, ai sensi dell'art. 131 del decreto stesso, l'installazione di strumenti di controllo in automatico a carico del titolare, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Autorità d'Ambito, dell'Erogatore/Gestore integrato e dell'ARPA per un periodo non inferiore a quattro anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

2. In occasione del rinnovo dell'autorizzazione per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del d.lgs. 152/06, ARPA effettua le misurazioni occorrenti alle valutazioni finalizzate all'espressione del parere di competenza.

Articolo 14. Portate autorizzate

1. Per gli scarichi di acque reflue industriali, le portate autorizzate sono dedotte dai valori dichiarati nel modulo di richiesta di autorizzazione allo scarico.

2. Per le acque di prima pioggia e di lavaggio, l'autorizzazione stabilisce i quantitativi medi giornalieri e di punta massima oraria ammissibile per lo scarico nella rete fognaria, previa verifica dell'adeguatezza della rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del r.r. 4/06.

3. Nel caso di installazione di strumenti di misurazione delle portate scaricate, i dati misurati:

a. sono confrontati con i valori dichiarati nel modulo di rilascio della nuova autorizzazione;

b. sono riportati nel modulo di richiesta delle autorizzazioni in rinnovo e di aggiornamento dei contenuti delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, con riferimento alle situazioni di cui all'art. 17, comma 4, lettere b) e c).

IL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 15. Aspetti generali

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. In deroga a ciò, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nel rispetto delle disposizioni di cui al r.r. 3/06 e nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'Erogatore/Gestore integrato e approvati dall'Autorità d'Ambito con deliberazione [•].

2. L'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria è rilasciata al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/06. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del d.lgs. 152/06.

3. L'autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia è rilasciata al titolare/legale rappresentante delle attività di cui all'art. 3, comma 1 del r.r. 4/06. Qualora contestualmente agli scarichi delle acque di prima pioggia devono essere autorizzati anche gli scarichi delle acque reflue industriali nella rete fognaria, la domanda di autorizzazione è riferita alla situazione complessiva degli scarichi ed è unica.

4. Nel caso in cui al comma 3 è rilasciata un'unica autorizzazione relativa all'insieme degli scarichi. Per gli edifici o installazioni già in possesso di autorizzazione allo scarico delle relative acque reflue industriali, l'autorizzazione si configura ad ogni conseguente effetto quale nuova autorizzazione.

5. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del d.lgs. 152/006 e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente.

6. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente.

7. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove questo ultimo ne risulti soggetto.

8. Nelle ipotesi in cui dagli insediamenti, edifici o stabilimenti soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione non derivi uno scarico con caratteristiche qualitative o quantitative diverse o nel caso di riduzioni quantitative significative dello scarico e/o miglioramento della sua qualità deve essere data comunicazione all'Autorità d'Ambito per l'adozione dei provvedimenti eventualmente necessari.

9. In caso di cessazione dello scarico autorizzato, il titolare dello scarico deve darne comunicazione scritta, secondo il modello presente nell'Allegato A, all'Autorità d'Ambito, che provvede alla presa d'atto della cessata produzione degli effetti dell'autorizzazione. La presa d'atto in argomento è comunicata dall'Autorità d'ambito all'ARPA, all'Erogatore/Gestore integrato e al titolare dello scarico.

Articolo 16. Durata dell'autorizzazione allo scarico

1. Salvo quanto previsto dal d.lgs. 59/05, l'autorizzazione è valida per 4 anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del d.lgs. 152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico deve cessare immediatamente.

Articolo 17. Tipologie di richiesta concernenti l'autorizzazione allo scarico

1. Le tipologie di richiesta concernenti l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia sono distinte in nuove autorizzazioni, rinnovi delle autorizzazioni, aggiornamenti dei contenuti delle vigenti autorizzazioni.

2. Le nuove autorizzazioni sono relative a:

a. nuovi insediamenti/attività produttive;

b. insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;

c. incremento della quantità di acqua scaricata e/o peggioramento della qualità dello scarico, riferibili ad incrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.

3. Le autorizzazioni in rinnovo sono quelle richieste un anno prima della scadenza delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, ossia decorsi 3 dei 4 anni autorizzati, per le quali non siano intervenute variazioni o siano intervenuti gli aggiornamenti di cui al comma 4.

4. Gli aggiornamenti dei contenuti delle autorizzazioni precedentemente rilasciate sono relative a:

a. modificazioni nella titolarità della società autorizzata, del suo legale rappresentante od altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta o all'identificazione della titolarità dello scarico (voltura dell'autorizzazione);

b. insediamenti, edifici o stabilimenti soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui non derivi uno scarico con caratteristiche qualitative o quantitative diverse;

c. riduzioni quantitative significative dello scarico e/o miglioramento della sua qualità, riferibili a decrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.

5. Qualora la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione sia contestuale alla necessità di richiedere un aggiornamento dell'autorizzazione stessa, ricompreso tra quelli di cui al comma precedente, la richiesta di rinnovo contiene le informazioni relative all'aggiornamento richiamato. Il rinnovo dell'autorizzazione nella fattispecie è rilasciato in base all'aggiornamento intervenuto.

6. Le nuove autorizzazioni sono rilasciate previo parere dell'Erogatore/Gestore integrato.

7. Le autorizzazioni in rinnovo sono rilasciate previo parere dell'Erogatore/Gestore integrato e della presentazione di copia dell'autorizzazione vigente. Le richieste di rinnovo di autorizzazioni non rilasciate dall'Autorità d'Ambito, devono essere corredate di copia di tutti i documenti presenti nell'autorizzazione vigente.

8. Le richieste di aggiornamento dei contenuti delle autorizzazioni rilasciate dall'Autorità d'Ambito devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a. nel caso di cui al comma 4, lettera a) (voltura dell'autorizzazione), comunicazione della variazione intervenuta;

b. nel caso di cui al comma 4, lettera b), comunicazione dei mutamenti intervenuti;

c. nel caso di cui al comma 4, lettera c) comunicazione della variazione qualitativa/quantitativa dello scarico e delle sue cause.

9. La prima richiesta di aggiornamento dei contenuti delle autorizzazioni non rilasciate dall'Autorità d'Ambito, oltre a quanto indicato al comma 8, devono essere corredate di copia di tutti i documenti presenti nell'autorizzazione vigente.

10. Le richieste di aggiornamento non danno luogo al rilascio di una nuova autorizzazione, ma all'aggiornamento degli atti e della documentazione inerente all'autorizzazione vigente e al conseguente rilascio della presa d'atto dell'aggiornamento dell'autorizzazione stessa.

11. Per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del d.lgs. 152/06 l'autorizzazione è rilasciata o rinnovata previo parere anche dell'ARPA.

Articolo 18. Assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche

1. L'assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche può essere ottenuta tramite la presentazione di apposita comunicazione o richiesta, in relazione alle diverse disposizioni normative che regolano l'assimilazione stessa, richiamate all'art. 10.

2. Per le acque reflue di cui all'art. 10, comma 1, è presentata una comunicazione attestante la presenza dei requisiti di provenienza, nonché le informazioni necessarie alla verifica degli altri requisiti che implicano l'assimilazione, così come previsto dall'art. 101, comma 7 del d.lgs. 152/06.

3. Per le acque reflue di cui all'art. 10, comma 2, è presentata una richiesta finalizzata al rilascio della dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche. La richiesta contiene in particolare i dati e le informazioni necessari alla verifica dei requisiti previsti dal r.r. 3/06.

Articolo 19. Autorizzazione allo scarico e assimilazione alle acque reflue domestiche

1. L'Autorità d'Ambito rilascia l'autorizzazione allo scarico e la dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche in base alle norme previste dal d.lgs. 152/06, dalla l.r. 26/03, dalla normativa statale sulla disciplina generale delle autorizzazioni e della semplificazione amministrativa, dai regolamenti regionali e dal presente testo e attraverso la stipula di apposito disciplinare con l'Erogatore/Gestore integrato e, nel caso di cui all'art. 17, comma 11, attraverso la stipula di una apposita convenzione con ARPA.

2. L'Autorità d'Ambito:

a. predispone gli elenchi delle autorizzazioni allo scarico rilasciate utilizzando appositi supporti informatici in conformità allo standard regionale;

b. utilizza i servizi telematici che saranno approntati per la registrazione dei dati relativi alle autorizzazioni;

c. applica le procedure informatizzate unificate previste a livello gestionale ed archivistico, compatibili con le direttive procedurali e tecniche in merito alle modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati di cui alla d.g.r. 8 luglio 2005, n. 293.

3. L'Autorità d'Ambito rilascia l'autorizzazione allo scarico e la presa d'atto dell'aggiornamento dell'autorizzazione vigente entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda.

4. L'Autorità d'Ambito rilascia la dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assimilazione.

Articolo 20. Domande di autorizzazione allo scarico e comunicazione/richiesta di assimilazione

1. La domanda di autorizzazione allo scarico e la comunicazione/richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche devono essere presentate dal titolare della attività da cui origina lo scarico:

a. Persona fisica se privato;

b. Persona giuridica se Società, Associazione, Ente, Consorzio di imprese, etc., nella persona del legale rappresentante.

2. Le domande di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia (nuova autorizzazione, rinnovo dell'autorizzazione e aggiornamento dei contenuti dell'autorizzazione), fatto salvo il caso di scarichi provenienti dalle attività soggette alla disciplina del d.lgs. 59/05, per i quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, sono compilate direttamente sul sito internet della Autorità d'Ambito (*www.*————————), in formato elettronico, stampate e presentate all'Autorità d'Ambito – via [•] Comune di [•], utilizzando la modulistica riportata in schema nell'Appendice A del presente Regolamento.

3. La domanda di autorizzazione di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, derivante dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, deve obbligatoriamente documentare la presenza delle sostanze in argomento.

4. La comunicazione/richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche è compilata direttamente sul sito internet dell'Autorità d'Ambito (*www.*————————), in formato elettronico, stampata e presentata all'Autorità d'Ambito – via [•] Comune di [•], utilizzando la modulistica riportata in schema nell'Appendice B del presente Regolamento.

5. Le domande, la comunicazione/richiesta e la documentazio-

ne di cui ai commi 1, 2 e 4 sono presentate in originale in 1 copia e in conformità a quanto segue in relazione alla tipologia di richiesta:

a. per la nuova autorizzazione e per il rinnovo dell'autorizzazione: modulo domanda + 1 marca da bollo del valore in corso + relazione tecnica e documenti previsti (specificati nell'Appendice A) + ricevute dei versamenti secondo [•];

b. per l'aggiornamento dei contenuti delle autorizzazioni: modulo domanda in carta semplice + relazione tecnica e documenti previsti (specificati nell'Appendice A) e ricevute dei versamenti secondo [•];

c. per la comunicazione/richiesta di assimilazione: modulo domanda in carta semplice + documenti previsti (specificati nell'Appendice B) e ricevute dei versamenti secondo [•];

d. relativamente agli elaborati cartografici, questi devono essere presentati in numero 3 copie + 1 su supporto informatico (CD o DVD).

Articolo 21. Procedura per l'istruttoria

1. L'avvio dell'istruttoria è comunicata al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico dal responsabile del procedimento.

2. La domanda di autorizzazione allo scarico ha la seguente istruttoria:

a. l'Autorità d'Ambito, nominato il responsabile del procedimento e comunicato il nominativo al soggetto che ha presentato la domanda di autorizzazione, verifica la completezza della documentazione, richiede le eventuali integrazioni, con comunicazione della sospensione del procedimento, e richiede il parere dell'Erogatore/Gestore integrato e, nel caso di cui all'art. 17, comma 11, dell'ARPA;

b. entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, salvo interruzioni del procedimento, l'Erogatore/Gestore integrato invia il parere all'Autorità d'Ambito. Nel caso di cui all'art. 17, comma 11 il parere dell'Erogatore/Gestore integrato comprende anche quello di ARPA. Nel caso di rinnovo dell'autorizzazione, il termine per l'invio del parere da parte degli indicati soggetti è fissato dall'Autorità d'ambito in modo che il rilascio del rinnovo sia contestuale alla scadenza dell'autorizzazione vigente;

c. l'Autorità d'Ambito, effettuato l'esame della documentazione, rilascia l'autorizzazione allo scarico e invia l'atto al richiedente, una copia all'Erogatore/Gestore integrato e una all'ARPA.

3. Nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, l'Autorità d'Ambito, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di autorizzazione.

4. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

5. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione, inviato al richiedente e in copia all'Erogatore/Gestore integrato e all'ARPA.

6. La richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche ha la seguente istruttoria:

a. l'Autorità d'Ambito, nominato il responsabile del procedimento e comunicato il nominativo al soggetto che ha presentato la richiesta di assimilazione, verifica la completezza della documentazione, richiede le eventuali integrazioni, con comunicazione della sospensione del procedimento;

b. l'Autorità d'Ambito, effettuato l'esame della documentazione, rilascia la dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche, e invia l'atto al richiedente, una copia all'Erogatore/Gestore integrato e una all'ARPA.

7. Nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio della dichiarazione di assimilazione, l'Autorità d'Ambito, prima della formale adozione del provvedimento negativo, segue la procedura indicata ai commi 3, 4 e 5.

Articolo 22. Messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento

1. L'Autorità d'Ambito, sentito l'Erogatore/Gestore integrato e, nel caso di cui all'art. 17, comma 11, l'ARPA, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia può assegnare, per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento, un periodo di tempo che non deve superare i tre mesi dall'attivazione dello scarico.

2. Con l'autorizzazione è definita la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale, comprensiva delle procedure di sicurezza e di emergenza; tale disciplina fissa i valori limiti di emissione da rispettare, nel periodo indicato, fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3 per lo scarico in rete fognaria.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la domanda di autorizzazione contiene la motivata richiesta di assegnazione di un periodo di tempo per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento e la relazione tecnica allegata alla domanda deve descrivere la prevista fase di avvio.

4. Per le acque di prima pioggia, la disciplina di cui al comma 2 tiene conto del caso in cui l'autorizzazione è rilasciata sulla base della valutazione della conformità impiantistica dei sistemi che si intendono installare per il trattamento delle acque stesse e del corrispondente programma di gestione, in conformità all'art. 9, comma 4, lettera a) del r.r. 4/06.

Articolo 23. Contenuti obbligatori del parere dell'Erogatore/Gestore integrato

1. Il parere che l'Erogatore/Gestore integrato deve rilasciare per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia contiene almeno le seguenti informazioni:

a. portata media giornaliera o portata massima accettati nella rete fognaria per gli scarichi di acque reflue industriali;

b. indicazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane interessato dalla rete fognaria, ove presente, o dell'assenza dell'impianto;

c. valutazione della compatibilità della portata dello scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia con le caratteristiche dimensionali della rete fognaria e dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane;

d. valutazione della compatibilità delle caratteristiche qualitative dello scarico, tenuto conto delle caratteristiche del processo produttivo e dei sistemi di depurazione adottati, con i processi depurativi in atto nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e con i materiali che costituiscono la rete fognaria e l'impianto stesso;

e. valutazione delle eventuali caratteristiche tecniche dell'allacciamento.

f. valutazione del posizionamento e dell'adeguatezza del pozzetto di campionamento dello scarico.

2. Nei casi di cui all'art. 17 comma 11, il parere che l'erogatore/gestore integrato deve rilasciare, comprende anche quello di ARPA. Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 19 comma 1 tra l'Autorità d'Ambito e ARPA sono tra l'altro definite le attività di cui al comma 1 svolte direttamente dalla stessa ARPA.

Articolo 24. Oneri di istruttoria

1. La somma dovuta al momento della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico, quale condizione di procedibilità della domanda medesima, è pari a [•] euro per le nuove autorizzazioni e di [•] euro per i rinnovi delle autorizzazioni. Per gli aggiornamenti dei contenuti delle autorizzazioni è previsto il pagamento della somma di [•] euro. Detti importi possono essere oggetto di revisione da parte dell'Autorità d'Ambito e sono comunque aggiornati ogni tre anni sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

2. Per gli oneri derivanti dall'espressione del parere dell'Erogatore/Gestore integrato, compresi gli eventuali accertamenti tecnici effettuati, si fa riferimento ai regimi tariffari previsti dai regolamenti in materia.

3. Per gli oneri derivanti dall'espressione del parere dell'ARPA, compresi gli eventuali accertamenti tecnici effettuati, si fa riferimento al tariffario dell'ARPA stessa.

4. Alla presentazione della domanda di autorizzazione devono essere allegati alla documentazione le ricevute dei versamenti effettuati.

5. Il rilascio delle autorizzazioni, è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Regolamento. L'Autorità d'Ambito o gli altri Enti che partecipano alle procedure istruttorie verificano l'effettuazione dei pagamenti prima del rilascio delle autorizzazioni.

6. La rinuncia all'autorizzazione prima della conclusione del

procedimento istruttorio finalizzato al rilascio non dà diritto al rimborso delle somme versate ai sensi dei commi precedenti e alle altre somme dovute per eventuali ulteriori accertamenti tecnici compiuti. I costi complessivi sostenuti per l'istruttoria delle domande sono comunque dovuti anche in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione o rinuncia da parte del richiedente.

7. Alle disposizioni di pertinenza di cui ai commi da 1 e 4 è soggetta la richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche, per la quale è dovuta al momento della presentazione della istanza, quale condizione di procedibilità della istanza medesima, la somma di [•] euro.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25. Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Consortile dell'Autorità d'Ambito, è pubblicato unitamente alla delibera di approvazione ed entra in vigore il giorno successivo al termine di legge previsto per la pubblicazione degli atti degli Enti Locali.

2. Ulteriori ed eventuali modifiche al Regolamento o a singoli allegati al medesimo sono approvate ed entrano in vigore nei modi e nei tempi di cui al precedente comma.

3. L'Erogatore/Gestore integrato ha l'obbligo, come previsto dal contratto di servizio, di adottare il Regolamento entro il termine stabilito.

4. In caso di mancata adozione del Regolamento entro il predetto termine, l'Autorità d'Ambito applicherà all'Erogatore/Gestore integrato le apposite sanzioni previste dal contratto di servizio.

APPENDICI

APPENDICE A: Documenti e modulistica da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne recapitate in pubblica fognatura

APPENDICE A.1: Relazione tecnica

APPENDICE A.2: Elaborati cartografici

APPENDICE A.3: Sostanze pericolose

APPENDICE B: Documenti e modulistica da allegare alla comunicazione/richiesta di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche

APPENDICE C: Elenco attività le cui acque reflue possono essere assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3.

——— • ———

Appendice A

DOCUMENTI E MODULISTICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE RECAPITATE IN PUBBLICA FOGNATURA

La Domanda di Autorizzazione allo scarico deve essere presentata **IN BOLLO** secondo gli importi previsti dalla vigente normativa.

Tutta la documentazione di seguito indicata deve essere inviata via posta ordinaria o **consegnata allo Sportello Unico per le Attività produttive del comune di competenza** o agli uffici dell'AATO di [•] ubicati in via [•] n. [•] città [•] cap [•]:

1. **domanda di Autorizzazione allo Scarico** su modulo approvato dall'AATO;
2. **relazione tecnica:** su modulo approvato dall'AATO (v. Appendice A.1);
3. **planimetria generale, planimetria reti interne e schema impiantistico del sistema di depurazione** (v. Appendice A.2 per i criteri da seguire nella redazione della cartografia);
4. **fotocopia di documento** di identità del titolare dello scarico in corso di validità;
5. **ricevute di pagamento** delle somme dovute per l'istruttoria della domanda di autorizzazione (ai sensi dell'art. 124, comma 11 del d.lgs. 152/06).

La **domanda di autorizzazione** e la **relazione tecnica** devono essere compilate in formato elettronico sul sito internet della AATO di [•], stampate e inviate.

Le **elaborazioni cartografiche** devono essere inviate o consegnate, unitamente alla domanda di autorizzazione e alla relazione tecnica, in formato cartaceo in numero di **3 copie**, nonché su supporto informatico (CD, DVD) in numero di **1 copia**.

La **fotocopia di documento** di identità deve essere inviata/consegnata in formato cartaceo in numero di **1 copia**.

La **ricevuta di pagamento** deve essere inviata/consegnata in formato cartaceo in numero di **1 copia**, nonché allegata in formato elettronico (scansione) alla domanda di autorizzazione sul sito internet.

L'incompletezza della documentazione presentata o l'omissione di informazioni sulla modulistica per la richiesta di autorizzazione, comporta l'automatica sospensione del procedimento amministrativo fino all'avvenuto ricevimento degli allegati o delle informazioni mancanti.

DEFINIZIONI

Sono NUOVE AUTORIZZAZIONI quelle relative a:

a. nuovi insediamenti/attività produttive (prime autorizzazioni);

b. insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;

c. incremento della quantità di acqua scaricata e/o peggioramento della qualità dello scarico, riferibili ad incrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.

Sono AUTORIZZAZIONI IN RINNOVO quelle richieste un anno prima della scadenza delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, ossia decorsi 3 dei 4 anni autorizzati, per le quali non siano intervenute variazioni di alcun genere.

Sono AGGIORNAMENTI DEI CONTENUTI delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, quelli relativi a:

a. modificazioni nella titolarità della società autorizzata, del suo legale rappresentante od altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta o all'identificazione della titolarità dello scarico (voltura dell'autorizzazione);

b. insediamenti, edifici o stabilimenti soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui non derivi uno scarico con caratteristiche qualitative o quantitative diverse;

c. riduzioni quantitative significative dello scarico e/o miglioramento della sua qualità, riferibili a decrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o a al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.

TITOLARE DELLO SCARICO

Il soggetto competente alla presentazione della domanda/rinnovo di autorizzazione è il titolare dell'attività da cui origina lo scarico finale:

a. Persona fisica se privato;

b. Persona giuridica se Società, Associazione, Ente, Consorzio di imprese, etc., nella persona del legale rappresentante.